



ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 9 GENNAIO 2020
(omissis)

REGOLAMENTO PRATICA FORENSE
(L.P. n. 247/2012 e D.M. n°70/2016)

Presso il Consiglio dell'Ordine è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

ISCRIZIONE

Il periodo di tirocinio della durata di 18 mesi inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.

- Alla domanda di iscrizione al registro dei praticanti deve essere allegata una dichiarazione dell'aspirante praticante nella quale lo stesso, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori del tirocinio forense, indicandone orari e modalità, con i limiti previsti dall'art. 2 del D.M. 17 marzo 2016 n.70; alla domanda deve essere allegata una dichiarazione di disponibilità dell'avvocato presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere il tirocinio. Eventuali variazioni dell'avvocato presso il quale è svolta la pratica dovranno essere formalmente comunicate all'Ufficio Iscrizioni dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con attestazione rilasciata dal precedente e dal successivo dominus, entro trenta giorni dalla variazione.

SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

Il libretto deve contenere l'indicazione, ordinata cronologicamente, delle udienze alle quali si è assistito, controfirmata a margine dall'avvocato affidatario.

Della partecipazione del praticante all'udienza deve essere dato atto nel verbale di udienza. I verbali delle udienze non devono essere prodotti unitamente al libretto, ma il Consiglio dell'Ordine si riserva di richiederne copia.

Per lo svolgimento del tirocinio professionale, è necessario che il dominus sia in possesso di un'anzianità di iscrizione all'Albo ordinario di almeno cinque anni. L'avvocato può accogliere fino a tre praticanti.

Previa autorizzazione del dominus, da annotare sul libretto, il praticante può presenziare alle udienze con altri due avvocati.

Sono valide, ai fini della pratica forense, le udienze alle quali si è assistito con il dominus o, eventualmente, con gli altri due avvocati affidatari purché all'interno del Distretto della Corte di Appello di Roma.



Il libretto della pratica forense deve essere presentato per i visti, semestrali e finale, entro trenta giorni dal compimento del relativo periodo. Il ritardato o ingiustificato deposito del libretto, oltre il termine previsto, comporta la segnalazione del caso al Consiglio dell'Ordine anche per la valutazione della eventuale rilevanza disciplinare.

Le udienze alle quali il praticante deve assistere devono essere almeno venti per ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 17 marzo 2016 n. 70.

Il praticante può assistere a non più di due udienze al giorno, per un massimo di quattro udienze alla settimana.

Sul libretto devono essere annotati gli atti (almeno sei) alla cui predisposizione il praticante abbia partecipato e devono essere, altresì, riportate, nell'apposito spazio, almeno quattro questioni giuridiche alla cui trattazione il praticante abbia partecipato in ciascun semestre.

Il semestre si intende validamente effettuato se il praticante abbia assistito ad almeno quindici udienze (ipotesi che si può verificare solo nel primo e nel secondo semestre). In tal caso il praticante dovrà recuperare nel semestre successivo le eventuali udienze mancanti, fino alla concorrenza di sessanta udienze complessive.

Possono essere computati nel novero delle udienze alle quali il praticante deve assistere gli incontri di mediazione, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (con esclusione, quindi, del primo incontro) e che la presenza del praticante sia documentata, così come stabilito dal Consiglio Nazionale Forense - C.N.F., con parere n. 55/2017 pubblicato il 13 novembre 2017.

L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto o di altre attestazioni relative allo svolgimento della pratica comporta conseguenze disciplinari a carico del praticante e/o del dominus. In particolare, il professionista è impegnato moralmente a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica ed a verificare e confermare l'effettivo svolgimento delle attività risultanti dalle relazioni e dal libretto.

E' preferibile che l'attività di udienza sia distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento.

A conclusione del primo anno di pratica, il praticante deve presentare apposita relazione illustrativa dell'attività svolta contestualmente al libretto, controfirmata dal dominus.

Il tirocinio può essere svolto:

- presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'Ufficio legale di un ente pubblico o presso un Ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

- per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;
- per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'art. 40 L. 247/2012.

In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

L'attività di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi svolta presso gli Uffici Giudiziari è disciplinata dall'articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114). Il praticante, in tale ipotesi, potrà espletare il tirocinio, prestando la propria attività presso gli Uffici giudiziari e tale attività è valutata per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense.

Il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, c.d. Scuole Bassanini, è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense.

Al fine di ottenere la certificazione attestante la compiuta pratica, i praticanti che frequentano il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 e le Scuole di Specializzazione dovranno depositare, presso gli Uffici dell'Ordine, al termine della pratica forense, idonea attestazione, in originale, dell'esito positivo della modalità alternativa di svolgimento della pratica contestualmente al deposito del libretto con il semestre regolarmente vistato.

SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE IN UN ALTRO PAESE DELL'UNIONE EUROPEA

La pratica può essere svolta parzialmente all'estero, frequentando lo studio di un avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia uno studio all'estero, all'interno dell'Unione Europea.

A tal fine il praticante deve presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione a cui deve essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui studio sarà accolto. Il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda ed, eventualmente, sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete con cui la stessa dovrà essere svolta.

Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una relazione dell'attività svolta nello studio legale, controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta. Qualora le condizioni di esercizio della pratica fossero ritenute non soddisfacenti, il Consiglio potrà non autorizzare la



pratica all'estero ovvero, nel caso di mancato rispetto delle modalità indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 17 marzo 2016, n. 70.

Non potranno essere accolte le istanze presentate successivamente alla conclusione del periodo svolto all'estero.

INTERRUZIONE DEL TIROCINIO

L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute secondo le modalità e le previsioni previste dall'art. 7 del D.M. 17 marzo 2016, n. 70.

L'interruzione del tirocinio per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a sei mesi può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il praticante che voglia interrompere il tirocinio deve presentare domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando e documentando le ragioni della richiesta. Se il Consiglio dell'Ordine non ritiene dimostrate e fondate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, la rigetta con provvedimento motivato; l'interessato deve essere previamente sentito.

Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza.

Della cessazione della causa di interruzione l'interessato deve dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine ed il tirocinio riprende con l'anzianità maturata prima dell'interruzione.

TIROCINIO ANTICIPATO

Per l'ammissione all'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea (da intendersi il totale dei crediti nelle materie indicate come da delibera del COA di Roma del 12 aprile 2018).

Nei casi in cui l'interessato non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla scadenza della durata legale del corso, il praticante studente può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi.

L'iscrizione decorre dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla relativa domanda. Il praticante studente potrà presenziare alle udienze del solo dominus ovvero con altro difensore se espressamente



autorizzato dall'avvocato affidatario e potrà assistere ad una sola udienza al giorno da distribuirsi omogeneamente nel corso del semestre fino a concorrenza di 12 udienze a semestre.

Nell'ipotesi in cui il praticante studente abbia regolarmente svolto il semestre anticipato, il restante anno di tirocinio decorrerà dalla delibera con la quale il Consiglio accoglierà l'istanza di passaggio al Registro ordinario.

Nell'ipotesi in cui il praticante studente richieda il riconoscimento del periodo di pratica svolta antecedentemente alla laurea nel corso del semestre anticipato, il conteggio dei 18 mesi di pratica si effettuerà dalla data di prima iscrizione. In tale ultima ipotesi il numero di udienze alle quali il praticante dovrà assistere aumenterà con riferimento al periodo residuo di pratica ordinaria.

Il periodo di tirocinio svolto durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro sessanta giorni, a richiedere l'iscrizione al Registro dei praticanti ordinario che decorrerà dalla data di delibera del Consiglio.

E' condizione necessaria per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi la stipula di apposite convenzioni tra il Consiglio dell'Ordine e le Università.

ABILITAZIONE AL PATROCINIO

Al compimento del primo anno di pratica, il praticante già iscritto al Registro alla data del 02/02/2015 (al quale continuerà ad applicarsi la previgente normativa), ha la facoltà di richiedere al Consiglio l'abilitazione al patrocinio, mediante la redazione dell'apposito modulo. Conseguentemente potrà esercitare l'attività professionale ai sensi dell'art.8 del R.D.L. 27/11/1933, n.1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22/01/1934, n.36, e s.m.i., limitatamente alle cause di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale in composizione monocratica nell'ambito del Distretto della Corte di Appello di Roma, con le limitazioni previste dalla normativa.

L'abilitazione al patrocinio ha durata massima di sei anni che decorrono dal primo giorno del secondo anno di iscrizione al Registro.

L'iscritto nel Registro dei Praticanti a partire dal 03/02/2015, decorsi sei mesi dall'iscrizione, ai sensi dell'art. 41, co. 12 L. 247/2012 ha la facoltà di richiedere al Consiglio dell'Ordine, l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, mediante la redazione dell'apposito modulo. Conseguentemente, potrà esercitare l'attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica forense e, comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non



trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore (Vedi anche delibera del Consiglio dell'Ordine di Roma del 13 aprile 2017).

In tale caso l'abilitazione ha durata massima di cinque anni e decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. E' fatto salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, a condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

L'esercizio dell'attività potrà avvenire solo dopo aver prestato l'impegno solenne, ex art. 8 L. 247/2012, dinanzi al Consiglio dell'Ordine di Roma.

Il patrocinio sostitutivo potrà essere richiesto solo dopo che sia decorso un semestre di iscrizione nel Registro Ordinario (il semestre svolto anticipatamente la ratifica della Laurea non verrà computato ai fini della richiesta di iscrizione al Registro del patrocinio sostitutivo).

Le ipotesi d'incompatibilità che impediscono l'esercizio della professione, previste dall'art. 18 L. 247/2012 si intendono estese anche ai praticanti abilitati all'esercizio, seppur limitato, della professione forense.

COMPIUTA PRATICA

Al compimento del periodo di pratica il Consiglio dell'Ordine, previa richiesta del praticante e vagliati i presupposti richiesti dalle norme di legge e di regolamento, rilascerà il certificato di compiuto tirocinio.

In caso di trasferimento presso altro Ordine forense, verrà rilasciato, previa richiesta, il certificato attestante la durata del tirocinio svolto e, ove il prescritto periodo risulti interamente compiuto, verrà rilasciato il certificato di compiuto tirocinio.

Il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte d'Appello nel cui Distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.

In caso di svolgimento del tirocinio per uguale periodo presso più Ordini forensi aventi sede in Distretti diversi, la sede d'esame è quella di svolgimento del primo periodo di tirocinio secondo quanto previsto dall'art. 45 L. 247/2012.

Salvo i casi previsti dalla legge, per la cancellazione dal Registro dei praticanti, è necessario il deposito di apposita domanda presso l'Ordine.



* Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva
disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale e l'invio agli
iscritti tramite newsletter.

E' estratto conforme all'originale.
Roma, 10 gennaio 2020

Il Consigliere Segretario
(Avv. Mario Scialla)